

Avv. Prof. GIUSEPPE FRANCO FERRARI
Via Larga, 23 - 20122 MILANO
Tel. 02.76.00.12.16 - Fax 02.79.54.16
Via Di Ripetta, 142 - 00186 ROMA
Tel. 06.68.97.121 - Fax 06.68.63.63.63

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA -

SEZIONE I *Quater* - n.r.g. 11846/2016

Notificazione per pubblici proclami

In ottemperanza all'Ordinanza n. 6124/2016 del Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. I-Quater, depositata in data 4.11.2016.

Ricorso: n.r.g. 11846/2016

Ricorrenti: Elisabetta Buglioni, Daniela Fiore, Gloria Zollo, Raffaella Guida, Iacovino Angela, Vincenzo D'Orsi, Elvira Filomena Codella, Giuliana Orsini, Elvira Rozzolino, Stefano Naeca, Sabina Carbone, Alessia Vacca, Giulia Bevilacqua, Marco Calabrese, Laura Ricci, Sandro Paletta, Susanna Dellepiane (avv.ti prof. Giuseppe Franco Ferrari e Francesco Casertano),

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del legale rappresentate *pro tempore*

Controinteressati: Patrizia Ciminiello, Paola Luise, Valentina Pettito, Francesca Avanzati, Maria Dezia Bisceglia, Francesco Bisceglia, Simona Vuolo ed altri.

Oggetto: **annullamento in parte qua, previa sospensione cautelare 1-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 29 agosto 2016, n. G09583, pubblicata in data 01/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 70, **2-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 29 agosto 2016, n. G09584, pubblicata in data 01/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 70; **3-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 29 agosto 2016, n. G09585, pubblicata in data 01/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 70; **4-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 24 agosto 2016, n. G09537, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **5-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 24 agosto 2016, n. G09538, pubblicata in data 06/09/2016

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **6-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 24 agosto 2016, n. G09539, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **7-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 25 agosto 2016, n. G09560, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **8-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 25 agosto 2016, n. G09562, pubblicata in data 01/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **9-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 25 agosto 2016, n. G09563, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **10-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 25 agosto 2016, n. G09564, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **11-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 29 agosto 2016, n. G09605, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71; **12-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 29 agosto 2016, n. G09606, pubblicata in data 06/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 71, **13-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09621, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, **14-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09622, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, **15-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09623, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, **16-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09653, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, **17-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09654, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72,

18- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09655, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, 19- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 31 agosto 2016, n. G09656, pubblicata in data 08/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 72, 20- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 7 settembre 2016, n. G10000, pubblicata in data 13/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 73S, 21- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 7 settembre 2016, n. G10001, pubblicata in data 13/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 73S, 22- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 7 settembre 2016, n. G10004, pubblicata in data 13/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 73S, 23- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 7 settembre 2016, n. G10005, pubblicata in data 13/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 73S, 24- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 8 settembre 2016, n. G10035, pubblicata in data 15/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 74, 25- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 8 settembre 2016, n. G10036, pubblicata in data 15/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 74, 26- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 8 settembre 2016, n. G10037, pubblicata in data 15/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 74, 27- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 8 settembre 2016, n. G10038, pubblicata in data 15/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 74, 28- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 9 settembre 2016, n. G10094, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, 29- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 9 settembre 2016, n. G10095, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75,

30- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 9 settembre 2016, n. G10096, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, **31-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 9 settembre 2016, n. G10098, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, **32-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10137, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, **33-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10138, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, **34-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10139, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75, **35-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10140, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75; **36-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10141, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75; **37-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 12 settembre 2016, n. G10142, pubblicata in data 20/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 75; **38-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 14 settembre 2016, n. G10277, pubblicata in data 22/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 76; **39-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 14 settembre 2016, n. G10278, pubblicata in data 22/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 76; **40-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 14 settembre 2016, n. G10279, pubblicata in data 22/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 76, **41-** della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 14 settembre 2016, n. G10280, pubblicata in data 22/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 76, **42-** della

Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 15 settembre 2016, n. G10316, pubblicata in data 27/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 77; 43- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 15 settembre 2016, n. G10317, pubblicata in data 27/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 77; 44- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 15 settembre 2016, n. G10318, pubblicata in data 27/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 77; 45- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 15 settembre 2016, n. G10319, pubblicata in data 27/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 77; 46- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 16 settembre 2016, n. G10375, pubblicata in data 29/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 78; 47- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 16 settembre 2016, n. G10376, pubblicata in data 29/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 78; 48- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 16 settembre 2016, n. G10377, pubblicata in data 29/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 78; 49- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 16 settembre 2016, n. G10378, pubblicata in data 29/09/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 78; 50- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 19 settembre 2016, n. G10437, pubblicata in data 04/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 79, recante <<Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 18 del Comune di Viterbo>> e dell'<<ALLEGATO: MODULO DI ACCETTAZIONE SEDE ASSEGNATA>>; 51- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 19 settembre 2016, n. G10439, pubblicata in data 04/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 79; 52- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 19 settembre 2016, n. G10440, pubblicata in data 04/10/2016 nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio - N. 79; 53- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 19 settembre 2016, n. G10441, pubblicata in data 04/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 79; 54- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 22 settembre 2016, n. G10605, pubblicata in data 06/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 80; 55- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 22 settembre 2016, n. G10606, pubblicata in data 06/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 80; 56- della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 22 settembre 2016, n. G10607, pubblicata in data 06/10/2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 80; **nonché per l'accertamento e la declaratoria** dei danni ingiusti subiti dai ricorrenti in virtù dei provvedimenti impugnati da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, ovvero, in subordine, per equivalente nella misura che sarà quantificata in corso di causa e **per la conseguente condanna** dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dai ricorrenti

SUNTO DEL RICORSO

FATTO

Con determinazione n. B07698 del 18.10.2012, a firma del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale (pubblicata sul BUR Lazio n. 63 del 13.11.2012 e rettificata dalla determinazione n. B09006 del 20.11.2012), la Regione Lazio indicava, ai sensi dell'art. 11, del d.l. 18/2012, convertito in l. n. 27/2012, il pubblico concorso straordinario per titoli per il conferimento di 274 (duecentosettantaquattro) sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale.

Con la medesima determinazione n. B07698 del 2012 veniva approvato il relativo bando di concorso (di seguito, il "**Bando**").

Nel termine fissato dall'art. 5 del Bando pervenivano 2449 (duemilaquattrocentoquarantanove) domande di partecipazione, proposte sia in forma singola che associata.

Con determinazione n. G15435 del 3.11.2014, veniva, quindi, approvata la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso e si prevedeva alla conseguente identificazione dei 274 vincitori, corrispondenti al numero delle sedi farmaceutiche poste a concorso.

A seguito di due successivi interventi di rettifica della graduatoria, risultato della correzione di errori materiali nella trascrizione dei punteggi sulla piattaforma informatica del Ministero della Salute, e degli esiti degli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni dei titoli di studio e carriera (determinazioni n. G12950 del 20.10.2015 e n. G14924 del 2.12.2015) veniva avviata con determinazione n. G01640 del 26.2.2016 la procedura di interpello per consentire ai vincitori del concorso la scelta delle sedi farmaceutiche ai fini della successiva assegnazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 10 ed 11 del Bando.

Ed invero, l'art. 10 <<Approvazione delle graduatoria e interpello>> precisava che: <<la Regione approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori ...>> e <<... interpella i candidati vincitori i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello si svolgono mediante il supporto informatico ministeriale di cui all'art. 5 del presente bando>>.

L'art.11 disciplinava, quindi, la procedura di <<Assegnazione della sede farmaceutica>>, prevedendo nello specifico che <<le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulta assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;

c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;

d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resexi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

La sede assegnata dovrà essere aperta improrogabilmente entro 6 mesi dall'accettazione della stessa.>>.

Giova soggiungere come la suindicata determinazione n. G01640 del 2016, da un lato indicava all'allegato A l'elenco di tutti i giudizi pendenti in relazione alle sedi farmaceutiche oggetto del concorso, con la precisazione che ciascuna di tali sedi sarebbe stata assegnata dalla Regione al candidato che avesse dichiarato di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente e, dall'altro, ribadiva che ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso il <<termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso [era] stabilito in sei mesi dalla data di accettazione delle stesse a pena di decadenza dalla titolarità>> (cfr. punti 2 e 5).

All'esito dell'interpello venivano scelte 200 sedi delle 274 messe in concorso, non avendo tutti i vincitori proceduto alla scelta o avendo alcuni di essi proceduto in modo erroneo ad effettuarla e, per tale ragione, autonomamente esclusi dal sistema informatico.

Nonostante il cospicuo numero di ricorsi che involgeva ogni fase della procedura concorsuale (dall'iniziale individuazione delle sedi, alla graduatoria ed al successivo interpello), la Regione, si determinava comunque a disporre con i provvedimenti indicati in epigrafe, tutti gravati in parte qua con il presente ricorso, l'assegnazione di 56) delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso, accordando a ciascun concorrente assegnatario la facoltà di avvalersi della **proroga di 6 mesi del termine fissato** in via perentoria dal bando per l'apertura della farmacia (pari a 6 mesi).

I provvedimenti testé menzionati, come meglio specificati in epigrafe sono manifestamente lesivi degli interessi legittimi dei ricorrenti e se ne domanda, pertanto, l'annullamento *in parte quia* per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27; violazione della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio del 18 ottobre 2012, n. B07698 e del relativo Allegato A; violazione degli artt. 10 e 11 del <<Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio>>; violazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dell'ordinamento nazionale in materia di libera concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione e trasparenza. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità ed irragionevolezza manifeste; arbitrarietà e violazione del principio del giusto procedimento.

1. Gli odieni ricorrenti hanno partecipato, ciascuno in forma associata, al concorso indetto dalla Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. B07698 del 2012, collocandosi nella graduatoria unica alle seguenti posizioni:

- associazione dr.ssa Elisabetta Buglioni (referente) e dr.ssa Daniela Fiore: posizione 280, punteggio 42;
- associazione dr.ssa Giuliana Orsini (referente) e dr.ssa Elvira Rozzolino: posizione 288, punteggio 41.92;
- associazione dr. Stefano Nacca (referente), e dr.ssa Sabina Carbone: posizione 298, punteggio 41.81;
- associazione dr.ssa Alessia Vacca (referente), dr.ssa Giulia Bevilacqua e dott. Marco Calabrese, posizione 310, punteggio 41.76;

- associazione dr.ssa Gloria Zollo (referente), dr.ssa Raffaella Guida e dr.ssa Angela Iacovino: posizione 314, punteggio 41.75;
- associazione dr. D'Orsi Vincenzo (referente) e dr.ssa Elvira Filomena Codella: posizione 324, punteggio 41.69;
- associazione dr.ssa Laura Ricci (referente), dr. Sandro Paletta e dr.ssa Susanna Dellepiane: posizione 333, punteggio 41.61.

Benchè tali posizioni non siano risultate utili ad ottenere l'assegnazione di una delle 274 sedi farmaceutiche messe a concorso, l'inserimento dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei genera in capo agli stessi, alla luce dei criteri di assegnazione delle sedi stabiliti dall'art.11 del Bando, un interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. St. Sez. IV, 23.9.2011, n. 5352; Cons. St., Sez. V 20.8.2008, n. 3989), che tuttavia è di fatto impedito, come si dirà nell'immediato prosieguo, dai provvedimenti di assegnazione impugnati.

Tale circostanza se, da un lato, fonda la legittimazione attiva degli odiermi ricorrenti, radica dall'altro, per le ragioni di seguito illustrate, l'interesse degli stessi al presente ricorso.

Come è noto, l'art. 11, comma 6, d.l. n. 1/2012 (c.d. "Decreto sulle Liberalizzazioni", conv. in l n. 27/2012), nel disciplinare la fase della procedura concorsuale finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che: <<... A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'innutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio

dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma>>.

Tale disposizione normativa è sostanzialmente riprodotta nell'art. 11 del Bando di concorso regionale, il quale precisa in dettaglio che << b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata; (...)

d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett.b) (i.e. quindici giorni dall'assegnazione), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate, scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti>>, ed aggiunge, con prescrizione perentoria, che << La sede assegnata dovrà essere aperta improrogabilmente entro 6 mesi dall'accettazione della stessa.>>.

Ebbene, la legittima aspettativa all'assegnazione di una delle sedi messe in concorso, che i ricorrenti possono vantare alla luce delle riferite prescrizioni, normative e di *lex specialis*, viene inevitabilmente "travolta" dal contenuto delle determinazioni dirigenziali di assegnazione impugnate, le quali si pongono in palese violazione delle suindicate previsioni del bando di concorso e della normativa primaria di riferimento, laddove:

- stabiliscono un termine per l'accettazione della sede diverso e superiore rispetto a quello prescritto dal bando e dalla legge (i.e. 30 giorni dall'assegnazione, anziché 15 giorni);
- accordano ai vincitori assegnatari la facoltà di avvalersi di una proroga di ben 6 mesi del termine perentorio (<<improrogabilmente>> stabilisce l'art. 11) fissato dal bando per l'apertura della sede, termine che di fatto viene raddoppiato.

In tutti i provvedimenti di assegnazione contestati, infatti, la Regione <<DETERMINA (...) 2. Di stabilire che nel termine di 30 giorni decorrensi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il ... referente deve inoltrare ... la dichiarazione di accettazione espressa ...>> e, <<RITENUTO

... che, ad ulteriore tutela del vincitore, in sede di dichiarazione quest'ultimo potrà richiedere una proroga di ulteriori 6 mesi per l'apertura della farmacia ... >>, introduce nell'«Allegato: modulo di accettazione sede assegnata»> la clausola a tenore della quale <<I Sottoscritti assegnatari CHIEDONO/NON CHIEDONO (...) di avvalersi della proroga di ulteriori 6 mesi del termine di 6 mesi per l'apertura della farmacia ...>> (pag. 2).

I rilievi che precedono sono di per sé sufficienti a dimostrare l'illegittimità in parte qua delle determinazioni impugnate, perché palesemente in contrasto con le richiamate disposizioni del bando di concorso.

La stessa Regione, del resto, aveva espressamente ribadito nella determinazione di interpello n. G01640 del 26.2.2016 la natura perentoria del termine indicato dall'art. 11 del bando (<<RICHIAMATI: ... l'art. 11, nel quale sono indicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche e il termine perentorio di sei mesi per l'apertura della sede farmaceutica da parte di ciascun candidato vincitore>>), statuendo nell'occasione <<5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stabilito in sei mesi dalla data di accettazione della stessa, a pena di decadenza dalla titolarità>>.

D'altro canto, occorre rilevare che la graduatoria unica definitiva, conseguente all'ultima delle rettifiche disposte, è stata approvata con determinazione n. G414924 del 2.12.2015 spedita in pari data per la pubblicazione sul BUR Lazio, di tal che essa verrà a scadere, in base a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, d.l. n. 1/2012 entro il mese di dicembre 2017.

Ebbene, nella fattispecie, le suindicate prescrizioni dei provvedimenti di assegnazione gravati potrebbero in concreto agevolare il verificarsi di situazioni tali per cui gli assegnatari controinteressati, una volta formalizzata l'accettazione (magari a ridosso dello spirare del termine di 30 giorni accordato), potrebbero decidere di non aprire la sede assegnata alla scadenza del termine concesso loro (12 mesi: 6 mesi + 6 mesi) per tale adempimento, pregiudicando irrimediabilmente gli interessi di quanti (come gli odierni

ricorrenti), collocatisi in posizioni più basse nella graduatoria unica, non potrebbero di fatto avvantaggiarsi di un secondo interpello a causa della scadenza del periodo di validità della graduatoria stessa.

E' intuitivo, infatti, che essendo stati pubblicati i provvedimenti di assegnazione a partire dal mese di settembre 2016, la somma del termine previsto per l'accettazione delle sedi assegnate (30 giorni) con quello accordato per l'apertura delle stesse (12 mesi) finisce per "consumare" il periodo residuo di validità delle graduatoria unica, o comunque per non consentire il successivo utilizzo della graduatoria, in applicazione del criterio dello scorrimento, con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso e dalla normativa di riferimento.

Ne deriva una palese violazione dei fondamentali principi della libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza posti a presidio di ogni procedura concorsuale.

Ne consegue, inoltre, un'evidente violazione dei principi e degli obiettivi alla base della riforma introdotta con l'art. 11, d.l. 1/12012, conv. in l. n. 27/2012 notoriamente volta ad offrire nuove possibilità all'iniziativa imprenditoriale ed a migliorare il servizio reso all'utenza e, quindi, a favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti (disciplinando le procedure di apertura di nuove sedi farmaceutiche) e a garantire, al contempo, una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, assicurando una maggiore accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (cf. TAR Lazio, Roma, Sez. II 8.7.2013, n. 6697; TAR-Piemonte, Torino, Sez. III 5.1.2016, n. 18).

II. Sulla domanda di sospensione cautelare

Quanto al *fumus boni iuris*, esso si evince dalle suesposte considerazioni in DIRITTO cui, pertanto, integralmente si rinvia.

In punto di *periculum in mora*, preme anzitutto rilevare come dalla sospensione dei provvedimenti impugnati non deriverebbe alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, atteso che l'efficacia delle assegnazioni disposte è comunque condizionata al buon esito per la Regione Lazio dei giudizi che

involgono le varie fasi della procedura concorsuale in esame, la cui discussione è prevista per l'udienza pubblica del 28.2.2017.

Di contro, una temporanea sospensione dell'efficacia di tali assegnazioni fino a quella data, in cui potrebbe essere fissata anche la discussione del presente ricorso consentirebbe *re adhuc integra* di giungere ad una complessiva definizione dell'articolata vicenda contenziosa e di mantenere impregiudicate fino al quel momento le posizioni degli odierni ricorrenti.

Nella comparazione degli interessi in gioco, andrebbe del resto accordata prevalenza all'interesse dei ricorrenti, i quali in caso di mancata sospensione (e quindi di annullamento) dei provvedimenti gravati vedrebbero di fatto compromessa la possibilità di beneficiare di uno scorrimento della graduatoria nonostante abbiano atteso per anni di avvalersi di tale possibilità.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così pronunciarsi:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati, previa audizione degli scriventi difensori in camera di consiglio;

- nel merito, annullare *in parte* *quia* i provvedimenti impugnati in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giustizia.

Si dichiara che, ai sensi del d.P.R. 115/2002, il valore del contributo unificato dovuto e versato con riferimento alla presente controversia è pari ad euro 650,00.

Roma, 20 ottobre 2016

Avv. Francesco Casertano

Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari